

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi ***d'interesse generale***¹.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

¹ L'interesse generale, quando c'è di mezzo una questione fondamentale come la "proprietà", dovrebbe includere la consultazione e la decisione della massa popolare co-interessata ad eventuale esproprio. Non sempre si espropriano beni e/o terreni per un necessario utilizzo a vantaggio della collettività. Spesso la cementificazione o simili viene fatta per interessi particolari.